

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

258^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1193:		
PRESIDENTE	14	
CENGARLE (DC)	14	
Discussione e approvazione:		
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici » (1194) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
LOTTI (PCI)	5	
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	6	
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore	3, 6	
Discussione e approvazione con modificazioni:		
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti » (1195) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
GRASSI BERTAZZI, sottosegretario di Stato per i trasporti Pag. 12, 14		
LOTTI (PCI) 11		
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore . . . 10, 12		
« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno » (1193) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
ANTONIAZZI (PCI) 17, 25		
CENGARLE (DC), relatore 15, 19		
CROCETTA (PCI) 24		
DE MICHELIS, ministro del lavoro e della previdenza sociale 19		
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985 25		

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 5 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Cartia, Cavaliere, Cimino, Colella, Covi, Crollanza, Degan, Diana, Di Stefano, D'Onofrio, Fallucchi, Ferrara Salute, Fimognari, Genovese, Loprieno, Nepi, Novellini, Pasquino, Pintus, Taviani, Tomelleri, Urbani, Vassalli, Vernaschi, Vettori, Viola.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici » (1194) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-leg-

ge che questa sera abbiamo al nostro esame ha seguito una procedura anomala, nel senso che lo stesso testo è stato presentato con un decreto-legge alla Camera dei deputati e contemporaneamente con un disegno di legge al Senato. Tanto è vero che l'8ª Commissione del Senato aveva già svolto la relazione quando fu avvertita che era in arrivo dalla Camera dei deputati lo stesso testo sotto forma di decreto-legge. Si tratta di una cosa puramente formale, però è opportuno sottoporla all'Assemblea come un esempio di anomalia.

Il decreto-legge che ci perviene nel testo elaborato dalla Camera dei deputati è più corposo del testo che era stato precedentemente presentato dal Governo, nel senso che sono stati aggiunti diversi articoli e diversi commi ad alcuni articoli già esistenti.

L'articolo 1, al primo comma, riguarda la proroga fino al 31 dicembre 1985 delle disposizioni che concernono l'attribuzione della competenza ai magistrati del Po o delle acque di Venezia e ai provveditorati ad approvare progetti per importi illimitati ed altresì ai comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati ad esprimere i pareri sempre su tali importi illimitati.

L'articolo 1, al secondo comma, proroga sempre fino al 31 dicembre 1985 la possibilità da parte dell'ANAS di approvare progetti di intervento senza sentire il parere del Consiglio di Stato.

Le due norme tendono ad adeguare le possibilità operative di questi istituti all'aumento del costo della vita in quanto erano rimaste agganciate a valori non più attuali.

Il terzo comma dell'articolo 1 riguarda la proroga — sempre fino al 31 dicembre 1985 — delle norme che prevedono che l'approvazione da parte del comune di un'opera pubblica costituisca automaticamente variante al piano regolatore generale.

Al quarto comma è prevista la proroga della validità di quelle costruzioni che possono essere eseguite al di fuori dei piani pluriennali.

Al quinto comma sono prorogate le norme contenute nel primo comma dell'articolo 8 della legge n. 94 del 1982, che riguardano il silenzio-assenso. Bisogna rilevare che, mentre nel disegno di legge originario i termini di proroga degli ultimi due commi erano fissati al 31 dicembre 1989, nel disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati tali proroghe sono state limitate al 31 dicembre 1987; quindi solo per tre anni, anziché per cinque.

Vi sono poi alcuni commi aggiuntivi. Il comma 5-bis riguarda la proroga di un anno per le occupazioni di urgenza, la cui durata era prevista dalla legge n. 865 del 1971 in cinque anni; il termine viene ora prorogato di un anno e si arriva, quindi, a sei anni. La questione è strettamente correlata alle vicende connesse al disegno di legge sulle espropriazioni che, come sappiamo, non è stato ancora perfezionato, pertanto, è necessario che tali termini vengano prorogati per evitare una interruzione dei lavori in corso.

Il comma 5-ter prevede la possibilità di vendere gli alloggi di edilizia economica agevolata e convenzionata al di là dei termini previsti dalla legge, che vengono infatti prorogati di due anni.

Il comma 5-quater riguarda una questione abbastanza strana e che è già stata sottoposta al Parlamento il quale, per la verità, lo scorso anno aveva espresso al riguardo parere negativo. Si tratta di prorogare il termine di quattro anni, indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge n. 10 del 1977 e che riguardava la validità delle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 10 (che, quindi, avrebbero dovuto scadere nel 1982), al 31 dicembre 1985. Mentre lo scorso anno il Parlamento aveva valide motivazioni per non concedere questa proroga, l'avvenuta approvazione della legge sul condono edilizio rende proponibile, ad avviso del relatore, tale proroga, in quanto le multe che dovrebbero pagare coloro che hanno la licenza e che

non hanno ancora ultimato i lavori sarebbero superiori alle ammende che verrebbero a pagare gli abusivi che si assoggettano alla sanatoria. Ci troveremmo quindi in una situazione molto strana, per effetto della quale chi ha chiesto la licenza e non ha rispettato i termini ma è comunque in regola con la legge verrebbe penalizzato più di chi, invece, ha costruito abusivamente e oggi, nel chiedere la sanatoria, pagherebbe la metà.

Il comma successivo è analogo e riguarda le concessioni rilasciate immediatamente dopo l'emanazione della legge n. 10 del 1977, che godevano di particolari sconti. Anche in questo caso, qualora le costruzioni non fossero state ultimate nel tempo dovuto, si dovrebbe pagare una penalità doppia; vale, quindi, il ragionamento di prima e si chiede, pertanto, la proroga.

L'articolo 1-bis, che è un articolo aggiuntivo, prevede la proroga della validità dei piani di cui alla legge n. 167 del 1962, che avevano valore decennale e che sono venuti a scadenza.

Inoltre l'articolo 1-ter rappresenta una innovazione abbastanza importante, in quanto prevede, al primo comma, che la concessione dei mutui integrativi di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, può essere effettuata anche oltre il termine previsto originariamente. Quindi in questo modo rendiamo più agevole una maggior fruizione da parte dell'utente dell'edilizia agevolata convenzionata. Infine nel secondo comma viene assegnato al comitato esecutivo del CER il potere di ampliare l'elenco delle zone ad alta tensione abitativa, ai fini del completamento del programma di edilizia agevolata convenzionata, rispetto a quelle indicate nell'articolo 13 della legge n. 94.

Circa l'articolo 1-quater debbo fare un'annotazione umoristica, signor Presidente, nel senso che diamo un'interpretazione autentica del significato di inizio lavoro delle ricostruzioni che riguardano i danni per eventi bellici e rendiamo ordinatorio anziché perentorio questo termine. Ciò significa che oggi, nel 1985, dobbiamo ancora iniziare ricostruzioni dovute a danni bellici. Ritengo

che sia un esempio da sottolineare in termini umoristici in quanto è inammissibile che dopo cinquanta anni si sia ancora in queste condizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina in Commissione i senatori comunisti hanno avuto l'occasione di esprimere le proprie valutazioni sul disegno di legge n. 1194, di conversione in legge del decreto-legge n. 901, e queste valutazioni sono state nettamente negative. Infatti riteniamo che il Governo, con questo provvedimento, si attesti ancora una volta su un piano, elevando l'istituto della proroga ad un ruolo che non gli deve appartenere, che precisamente è quello di rendere stabile quello che il legislatore ha ritenuto dovesse essere precario o provvisorio. Siamo continuamente sottoposti ad un rincorrersi assurdo di decretazione di urgenza e di proroga dei termini. Alcuni dei termini richiamati in questo decreto-legge sono stati prorogati più volte ed altri vengono prorogati ormai da oltre venti anni. Questa situazione è estremamente seria, delicata e per molti versi scandalosa.

Tutto ciò evidenzia l'incapacità di questo Governo e di quelli che lo hanno preceduto, e delle maggioranze che li hanno sostenuti, di affrontare alla radice alcune delle questioni che sono contemplate nel decreto in esame. Il collega Pagani con diligenza ha elencato i diversi provvedimenti e ha cercato di orientare l'intelligenza dei senatori alla comprensione di articoli di legge che di per sé sarebbero illeggibili in quanto fanno esclusivamente riferimento e richiamo a delle leggi delle quali si indicano il numero e la data ma non il contenuto; quindi questo decreto va decrittato. È un bisticcio di parole, tuttavia ritengo che bisogna sottolineare questo aspetto soprattutto con riferimento alla qualità della nostra attività di legislatori.

Sono tentato, e cedo a questa tentazione, di non entrare nel merito delle singole previsioni normative contenute nel decreto. Cedo a questa tentazione in quanto ritengo che sia quasi offensivo per noi stessi dover fare i conti con materie che ripetutamente abbiamo dichiarato meritevoli di provvedimenti organici, di provvedimenti di riforma, di risoluzione alla radice delle questioni non ancora affrontate compiutamente. Al contrario ci vediamo riproporre ancora una volta tutti questi temi come oggetto di proroga e quindi come oggetto di una provvisoria che si consolida sempre di più.

Il senatore Pagani, a conclusione del suo intervento, non ha rinunciato — ritengo a ragione — a definire umoristico l'articolo 1-*quater* del decreto, quello relativo alla interpretazione autentica del termine, quale termine ordinatorio e non perentorio, riferito alla ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici. Accetto questa definizione del collega Pagani, ma lo inviterei, con spirito veramente amichevole, a riflettere su quello che ciò sottintende, cioè sul fatto che, anche considerando i danni di guerra, questo paese non è ancora riuscito a fare i conti, dopo 40 anni esatti.

Ma le questioni contenute in questo decreto sono ancora più antiche dei mali che la seconda guerra mondiale ha provocato nel nostro paese; vi sono norme che richiedono interventi organici di riforma da parte del Parlamento e del Governo. Mi riferisco in particolare all'articolo 1, laddove si fa riferimento ai magistrati del Po e delle acque di Venezia. Certamente si tratta di organismi importanti che hanno vita difficile, che da anni diciamo a noi stessi, nel corso di numerosissimi convegni, che vanno riformati e potenziati, eppure li troviamo ancora a vivere di proroghe senza che siano risolte le questioni di fondo che li caratterizzano.

Concludo queste considerazioni, signor Presidente e onorevoli colleghi, con un semplice riferimento all'articolo 1, quinto comma, col quale si prorogano fino al 31 dicembre 1987 le disposizioni riguardanti il silenzio-assenso in ordine a domande di concessione. La posizione della mia parte politica in ordine all'istituto del silenzio-assen-

so è nota: è una posizione quanto meno di perplessità.

Chiediamo, come già è stato fatto alla Camera dei deputati, che il Ministro voglia riferire nelle competenti Commissioni, quindi anche al Senato, relativamente allo stato di attuazione del principio del silenzio-assenso nel nostro paese. Riteniamo che dietro questo istituto vi siano grosse implicazioni di carattere politico. Siamo sempre in prima fila, come forza politica, nella difesa del sistema delle autonomie e dei poteri degli enti locali. Non intendiamo tutelare gli enti locali quando essi vengono meno al loro dovere di intervenire rapidamente e in maniera efficiente nel dare risposta alle domande dei cittadini. Non siamo favorevoli, in linea di principio, a soluzioni che di fatto possano portare alla deresponsabilizzazione degli amministratori locali. Riteniamo che questa sia una materia delicata, importante, una materia che concerne il rapporto fra cittadino e la pubblica amministrazione quindi anche la tutela del diritto del cittadino a vedere la pubblica amministrazione dare risposte puntuali, efficaci e rapide ai quesiti che esso pone.

Vogliamo condurre — e mi auguro che il Ministro accolga questo invito — una riflessione sull'esperienza di questi istituti. Può darsi che da questa riflessione emerga da parte della forza politica che rappresento una valutazione complessivamente diversa sull'istituto del silenzio-assenso. Al limite, personalmente mi auguro che questo ripensamento indotto dai fatti possa verificarsi, ma, allo stato attuale delle cose, riteniamo che l'aver prorogato con un decreto un principio sul quale tutta una serie di verifiche va condotta sia un fatto grave.

La Camera dei deputati ha apportato alcune correzioni al primitivo testo del Governo; alcuni termini sono stati abbreviati. Mi auguro che ciò non sia la premessa per un nuovo decreto di proroga per i prossimi mesi; auspico invece che sia il segno di una buona volontà, di un impegno concreto da parte del Governo ad abbandonare la stanca e pericolosa strada delle continue proroghe per incamminarsi sulla strada più concreta e più seria del porre mano alle que-

stioni che ancora sono aperte nel nostro paese, che sono tante e tante anche per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici.

Pertanto con queste valutazioni esprimiamo fin d'ora, in sede di discussione generale, il nostro voto contrario alla conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione testè svolta. Mi limito ad invitare l'Assemblea ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, condivido l'impostazione data dal senatore Pagani alla sua relazione e condivido anche le sue osservazioni.

Desidero solo sottolineare due punti.

Il primo è che, al contrario di altri anni, non abbiamo atteso il 31 dicembre per concedere proroghe. Introducendo un nuovo *modus operandi*, allo scopo di avere il tempo di discutere e riflettere sui provvedimenti che proponevamo, abbiamo presentato con largo anticipo un disegno di legge in Parlamento. Purtroppo sopraggiunti impegni del Parlamento hanno impedito che venissero discusse in tempo utile quelle parti del provvedimento che venivano indicate nel disegno di legge.

Il secondo punto riguarda quanto detto dal senatore Lotti circa il silenzio-assenso. Debbo ricordare che il silenzio-assenso è un istituto approvato dal Parlamento proprio a seguito della presentazione di un decreto, quindi con una sua decretazione.

Riconfermo che abbiamo accolto, alla Camera dei deputati, la richiesta di diminuire da 5 a 3 anni la proroga del silenzio-assenso e il Governo ha assunto l'impegno, che qui ribadisco, di una ulteriore indagine (alcune sono già state svolte) sull'efficacia

e sull'applicazione del provvedimento per riferire poi al Parlamento e se sarà il caso, per quanto riguarda le procedure, arrivare ad utili correzioni. Ritengo di aver chiarito le obiezioni presentate e raccomando l'approvazione, in tempi brevi, di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 4, le parole: « 31 dicembre 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1987 »;

al comma 5, le parole: « 31 dicembre 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1987 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno.

5-ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni.

5-quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

5-quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. - 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

Art. 1-ter. - 1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-ter del de-

creto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984, sul capitolo n. 8272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Art. 1-*quater*. - Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1987.

5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1987.

5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di un anno.

5-ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modi-

ficazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni.

5-quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

5-quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 1-bis.

1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli in-

terventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

Art. 1-ter.

1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo n. 8272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

Art. 1-quater.

Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti (1195) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un disegno di legge di conversione molto simile a quello che abbiamo precedentemente esaminato; per la verità più snello in quanto consta di due soli articoli. Il primo è relativo alla proroga del termine del servizio antincendi in alcuni aeroporti che viene portato al 31 dicembre 1985, mentre sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1983 e successivamente il 30 giugno 1984 per gli aeroporti più importanti, vale a dire per quelli contenuti nella tabella A allegata alla legge n. 930, e al 31 dicembre 1984 per tutti gli altri aeroporti.

Ora, è accaduto che, mentre il disegno di legge presentato alla Camera prevedeva la proroga solo per un certo tipo di aeroporti, l'altro ramo del Parlamento ha aggiunto un comma 1-bis che recita: « È ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 di-

cembre 1980, n. 930 convertito ... ». Vale a dire che anche gli aeroporti in concessione vengono gratificati della possibilità di fare slittare degli oneri che per legge avrebbero dovuto essere posti a loro carico nei termini che abbiamo indicato.

La 5^a Commissione, richiesta del debito parere, si è così espressa:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul primo comma dell'articolo 1, » — cioè quello che ho ricordato — « contrario sul comma 1-bis » — vale a dire quello introdotto alla Camera e che estende ad altri tipi di aeroporti la concessione della proroga stessa — « in quanto esso comporta un maggiore onere di cui il testo non reca alcuna quantificazione nella relativa copertura finanziaria. È favorevole all'articolo 2 sia pure con l'osservazione della necessità del mantenimento della spesa entro i limiti dei 25 miliardi previsti dalla normativa in vigore ».

Pertanto l'8^a Commissione del Senato si è espressa in senso favorevole sull'articolo 1 e contrario sull'articolo 1-bis del decreto-legge, mentre sull'articolo 2, riguardante la scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui alla legge n. 245 del 1984, esprime parere favorevole. Ricordo che tale legge è di grande attualità in quanto è quella che finanzia per 25 miliardi il piano generale dei trasporti, al cui riguardo abbiamo prova che le operazioni sono state compiute con estrema sollecitudine e tempestività. Ciononostante si rende necessaria questa breve proroga dei termini che peraltro avevamo quasi consigliato al momento dell'approvazione della legge numero 245. Si tratta comunque di una proroga che, dal punto di vista delle incombenze economiche, rientri nella disponibilità della legge.

Riassumendo, ricordo che la Commissione esprime parere favorevole agli originari articoli 1 e 2 del decreto-legge, mentre esprime parere contrario al comma 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, ovviamente le considerazioni di carattere generale che abbiamo svolto in ordine al provvedimento che abbiamo prima approvato valgono anche per questo disegno di legge su una proroga di termini riguardanti, in questo caso, il Ministero dei trasporti.

Desidero fare anche qui un'annotazione. Intendiamo sollecitare il Ministro nell'ambito del lavoro che sta caratterizzando il Ministero dei trasporti — ciò va riconosciuto — ad affrontare in un quadro più complessivo di programmazione degli interventi — e quindi nel contesto del piano generale dei trasporti — la questione del piano degli aeroporti e, al suo interno, la questione del rapporto tra lo Stato e le società concessionarie del servizio aeroportuale.

Infatti c'è necessità di un nuovo quadro di certezze che consenta di individuare in modo preciso e puntuale diritti e doveri di ciascuna delle parti contraenti. Credo che solamente in questo contesto sia possibile realizzare l'obiettivo di una normativa che, proprio per la sua certezza, poi non debba dar luogo a continue proroghe che si rendono necessarie per evitare che si abbiano a verificare dei disservizi negli aeroporti (in questo caso quello che riguarda il servizio antincendi). È proprio per questa necessità che sull'articolo 1 esprimiamo il nostro giudizio favorevole che ci porterà a votare a favore di tale articolo.

Per quanto concerne il comma 1-bis esprimiamo rammarico profondo per il fatto che un emendamento apportato dalla Camera al primitivo decreto presentato dal Governo da tutte le forze politiche, e quindi in modo unitario, in Commissione prima e in Aula poi, risulti privo della copertura finanziaria. Si tratta di una norma aggiuntiva che la nostra Commissione bilancio, con il rigore che solitamente la caratterizza, ha dovutamente censurato, non potendo fare a meno di evidenziare il *vulnus* che inficiava

la legittimità della proposta. Esprimiamo rammarico perchè è evidente che dalla decadenza del comma 1-bis conseguiranno notevoli difficoltà per numerosi e importanti aeroporti del nostro paese che vedranno immediatamente scaricate sui propri bilanci le spese per il servizio antincendi, spese che con tutta probabilità non sono state previste nel bilancio in quanto si contava ovviamente sulla proroga, dal momento che la proroga è diventata un istituto che ha una sua stabilità ormai incrollabile in molti settori. Quindi le conseguenze ricadranno sulle società che hanno in gestione questi aeroporti e mi auguro che non ricadano anche sull'utenza.

Non posso che prendere atto della situazione che si è determinata ed accettare la decisione della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato, dal momento che capisco che questa disposizione non può essere approvata.

Con riferimento all'articolo 2 rivolgo un pressante invito al ministro Signorile affinché assuma l'impegno che la proroga dei termini che riguardano l'attività del comitato di esperti chiamato ad assistere il Ministero ed il Parlamento per la redazione del piano generale dei trasporti sia la prima e l'unica proroga che il Governo chiederà: comunque sarà la prima e l'ultima che il Parlamento concederà. Questo per due ordini di motivi: primo, perchè abbiamo grande urgenza che il comitato di esperti concluda il proprio lavoro; secondo, perchè i tempi che il Governo si è assegnato per portare a compimento il proprio lavoro devono essere rispettati. Perciò, rivolgendo al Ministro l'invito ad assumersi fin d'ora l'impegno a non richiedere nel prossimo futuro ulteriori proroghe, esprimiamo il nostro assenso a questa proroga di sei mesi, con la precisazione fatta e con il rammarico prima richiamato a proposito della soppressione del comma 1-bis, e annunciamo il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRASSI BERTAZZI, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge n. 903 del 22 dicembre 1984, che il Senato questa sera è chiamato a convertire in legge dopo che la Camera dei deputati ce lo ha trasmesso, richiama la legge n. 930 del 1980 che detta norme sul servizio antincendi negli aeroporti sia civili che militari.

Nel provvedimento citato sono stati individuati due tipi di aeroporto: 30 di questi, che fanno parte di un'apposita tabella, chiamata tabella A, annessa all'articolato, e che sono considerati rilevanti per il traffico aereo e commerciale, sono affidati, per quanto attiene al servizio antincendi, al Ministero dell'interno con personale, mezzi e materiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco; gli altri aeroporti (oltre 60) vengono invece affidati (sempre per il servizio antincendi) a terzi privati che operano nei singoli impianti aeroportuali. Dobbiamo evidenziare però che alcuni di questi aeroporti (sei, per la precisione, e cioè Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe, Taranto, Pescara e Villanova d'Albenga), nei quali vi è attività commerciale turistica e aeroscolastica, hanno bisogno ad oggi di essere affidati ancora a strutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco o dell'aeronautica militare, a carico cioè dello Stato e per esso del Ministero dei trasporti, pena la chiusura degli scali aeroportuali.

Per gli aeroporti, quindi, non inseriti nella tabella A della legge n. 930 del 1980 si assegna il servizio antincendi all'ente gestore (aeroporti minori di aviazione generale) e per alcuni, di cui abbiamo già detto (Firenze, Grosseto, Roma-Urbe, Taranto), la legge stessa prevede il mantenimento del servizio da parte dell'aviazione militare, mentre per gli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, ove esisteva il servizio dei vigili del fuoco, prevede il passaggio all'ente gestore.

Poiché gli enti gestori non hanno mai assunto tale servizio, i termini della legge n. 930 del 1980 sono stati prorogati, con il decreto-legge al nostro esame, fino al 31 dicembre 1985. Desidero sottolineare peraltro che il Ministero dei trasporti ha presentato un disegno di legge per il riordinamento in forma organica di tutta la materia. Il testo però si trova ancora presso la Presidenza del Consiglio e si è in attesa di una definizione. Tale testo infatti contiene norme per assegnare al Ministero dell'interno le spese per la gestione e la manutenzione delle caserme negli aeroporti a gestione statale (che oggi sono a carico del Ministero dei trasporti), norme per riconoscere negli aeroporti militari (con basi di reparti di volo aperti al traffico civile) il servizio militare, eventualmente integrato con altri mezzi, al fine di contenere le spese, e infine attribuire definitivamente agli enti gestori le spese di gestione delle caserme.

Peraltro, nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 1985 (l'ultima), il Ministro dell'interno « ha sottoposto all'attenzione del Consiglio l'urgenza di misure legislative attinenti all'assetto e al personale degli aeroporti di Pescara, Villanova d'Albenga, Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto ». La Camera dei deputati, però, nella seduta pomeridiana del 20 febbraio 1985, con parere contrario del Governo, ha approvato a scrutinio segreto il comma aggiuntivo 1-bis tendente a prorogare al 31 dicembre 1985 anche il termine fissato dall'articolo 42 della legge n. 930 del 1980, onde mantenere a carico dello Stato le spese del servizio antincendi, non per piccoli e medi aeroporti, senatore Lotti, ma per gli aeroporti in gestione totale e cioè per quelli di Torino, Genova, Venezia, Bergamo, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Il Governo, come già precisato, si è dichiarato e si dichiara contrario, in quanto l'articolo aggiuntivo è diretto in sostanza a prorogare al 31 dicembre 1985 un termine, peraltro già definitivamente scaduto il 30 giugno 1984; si tratta inoltre di articolo privo di copertura finanziaria. Si tratta infatti di oneri già trasferiti

agli enti concessionari, con situazione di stabilità gestionale che con il proposto articolo aggiuntivo risentirebbero di inammissibili turbative.

Il Governo, in questa sede, ribadisce i motivi esposti sia davanti alle Commissioni di merito, sia in Aula alla Camera dei deputati, confortato qui al Senato dal parere contrario all'articolo aggiuntivo espresso questa mattina dalla Commissione bilancio, in quanto esso comporta un maggior onere peraltro non quantificato, e dalla Commissione 8^a sempre del Senato. Pertanto il Governo si dichiara contrario all'articolo 1-bis aggiunto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, si tratta di prorogare il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge n. 245 del 1984 concernente il piano generale dei trasporti. Ricordo che per l'elaborazione di tale piano è stato costituito un comitato che deve avvalersi del supporto di una segreteria tecnica della quale fanno parte 15 esperti assunti con contratto a termine che scadeva il 31 dicembre 1984. Il lavoro degli esperti continua ed è indispensabile — considerati anche gli opportuni accorgimenti suggeriti per superare eventuali obiezioni e perplessità da parte del CIPE e delle Commissioni parlamentari — che la segreteria tecnica possa continuare ad avvalersi della qualificata competenza degli esperti che finora hanno contribuito all'impostazione dell'elaborazione del piano generale dei trasporti fino al 15 giugno 1985 (senatore Lotti, anche a nome del Ministro, le assicuro che è la prima e l'ultima proroga del lavoro e dell'attività degli esperti), sia pure, così come è stato osservato dalla 5^a Commissione permanente del Senato, entro i limiti dei 25 miliardi previsti dalla normativa in vigore.

Concludendo, ringrazio il relatore, senatore Pagani, e i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e raccomando al Senato la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. — È ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo 1 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albena, è prorogato al 31 dicembre 1985.

1-bis. È ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento da intendersi già illustrato:

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GRASSI BERTAZZI, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1193

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. A nome della 11ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1193, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno » (1193) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1193 è volto alla conversione in legge del decreto-legge n. 900, « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno », che è stato già approvato dalla Camera dei deputati con rilevanti modificazioni.

Giova ricordare anzitutto che dal 1977 ad oggi si sono susseguiti più di 20 provvedimenti di fiscalizzazione temporanea degli oneri sociali; la successione delle proroghe testimonia contemporaneamente la volontà di arrivare a rendere strutturale questa normativa e la difficoltà di pervenire ad un sistema di sicurezza sociale completamente sganciato dai criteri privatistici ed assicurativi ai quali si ispiravano le prime forme di previdenza sociale.

La generale fiscalizzazione degli oneri sociali — e cioè il finanziamento tramite prelievo fiscale di forme di sicurezza sociale estese o estensibili a tutti i cittadini — veniva già richiesta dal CNEL nelle « Osservazioni e proposte sulla riforma della previdenza sociale », approvate nell'ottobre del 1963; previsioni nello stesso senso venivano formulate nel « Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 ». È probabile che si peccasse allora di eccessivo ottimismo nel sottovalutare le difficoltà di una operazione come la fiscalizzazione degli oneri sociali, che — pur se volta in prospettiva a garantire, secondo un criterio di equità, determinate prestazioni al cittadino in quanto tale e non solo al lavoratore — nell'immediato si traduce in una agevolazione per gli imprenditori, alla quale occorre far fronte con una aumentata imposizione fiscale. Anche la soluzione, più volte prospettata, di imporre ai datori di lavoro, come corrispettivo delle misure di fiscalizzazione, ulteriori vincoli, specificamente al fine di ottenere da parte loro un concreto contributo alla lotta antinflazionistica, appare non priva di difficoltà. Occorre evitare infatti di aumentare le rigidità dell'economia italiana, impedendo il libero esplicarsi di fattori propulsivi, che possono arrecare un importantissimo contributo al superamento

della crisi economica. Va comunque sottolineato che nel protocollo d'intesa presentato alle parti sociali nel febbraio 1984 il Governo, ai fini del contenimento dei prezzi, rinviava ad accordi di autodisciplina delle organizzazioni di categoria della distribuzione e prevedeva entro il 30 giugno 1984 una verifica, il cui esito « sarà assunto come riferimento per le decisioni previste dalla legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nel commercio ».

In generale, occorre considerare la fiscalizzazione degli oneri sociali come un'operazione di notevole complessità da inserire nel quadro generale della riforma della previdenza sociale, valutandone ponderatamente le conseguenze sul bilancio dello Stato. Ogni decisione affrettata avrebbe potuto in passato — e potrebbe ancora oggi — determinare disarmonie controproducenti rispetto ai fini perseguiti.

D'altra parte, il sistema previsto attualmente in via ordinaria per il finanziamento della sicurezza sociale appare, per molti versi, anacronistico. In particolare, in una situazione in cui l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dalla singola impresa non può più ritenersi, in via di principio, pienamente indicativo della sua potenzialità produttiva ed economica, la determinazione dei contributi sociali in corrispondenza di specifiche percentuali delle retribuzioni conduce ad una ripartizione non equa degli oneri sociali tra i soggetti obbligati, che spesso favorisce proprio le imprese con maggiori possibilità economiche.

Giova poi ricordare come la legge n. 79 del 1983 abbia deferito ad una apposita commissione tecnica presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di definire in tempi brevi l'elaborazione di proposte intese ad un riordino strutturale ed organico della intera materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Avendo tale commissione recentemente ultimato i suoi lavori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sta definendo i criteri di base che dovranno informare l'apposito disegno di legge di riordino organico della materia.

Pertanto, poichè i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali previsti dalla legge n. 430 del 1984 sono scaduti il 30 novembre 1984, il decreto-legge in esame — al comma 1 dell'articolo 1 — dispone una proroga al 31 maggio 1985, come intervento congiunturale di politica economica per il contenimento del costo del lavoro ed il mantenimento della quota di mercato internazionale detenuta dall'industria italiana.

Con il decreto-legge in esame si provvede anche al differimento al 31 maggio 1985 dello sgravio contributivo a favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, ivi incluse le imprese armatoriali ammesse al beneficio della fiscalizzazione con la citata legge n. 430 del 1984.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, nel testo emanato dal Governo, riduceva di un punto l'aliquota di fiscalizzazione vigente per il personale femminile, che veniva pertanto fissato in 7,15 punti, lasciando inalterata la misura di 3,51 punti per il personale maschile. Giova ricordare che la Commissione delle Comunità europee, con decisione del 15 settembre 1980, ha ritenuto che la differenziazione della fiscalizzazione a seconda del sesso del lavoratore favorisse talune produzioni ad elevato impiego di manodopera femminile — quali, in particolare, i settori tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e del cuoio — ed agevolasse l'esportazione in questi settori, con modalità che sono vietate dall'articolo 92 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. La Commissione delle Comunità europee ha pertanto previsto che la Repubblica italiana sopprimesse entro un termine di sei mesi la differenziazione del tasso di riduzione dei contributi aziendali al sistema di assicurazione contro le malattie, a seconda che si trattasse della manodopera maschile o della manodopera femminile, prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. A seguito della condanna espressa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, il Governo ha inteso riavvicinare gradualmente la legislazione italiana in materia alle disposizioni comunitarie. Tale operazione di graduale riavvicinamento è iniziata con il

decreto-legge n. 4 del 1984, convertito nella legge n. 30 del 1984, che ha aumentato la fiscalizzazione per il personale maschile, diminuendola per quello femminile. Il Governo ha inteso proseguire questa operazione con il decreto-legge all'esame, ma la Camera dei deputati ha ripristinato — con il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 1 — le misure già fissate con la legge n. 30 del 1984.

Simile constatazione può essere fatta anche per quanto concerne il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 1, con cui la Camera dei deputati ha ripristinato la precedente, più elevata, misura di fiscalizzazione per la manodopera femminile dipendente da imprese commerciali.

La Camera dei deputati ha poi inserito, nell'articolo 1, un comma 3-bis, recante una norma di interpretazione autentica, con cui si chiarisce che l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

La disposizione del comma 4 è diretta a prorogare al 31 maggio 1985 l'esonero degli imprenditori, nonchè degli operatori agricoli ed artigiani, titolari di aziende operanti nel territorio anconetano colpito dalla frana del dicembre 1982, dal pagamento delle contribuzioni assistenziali e previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti ovvero, rispettivamente, dall'erogazione di contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, in considerazione del permanere del grave pregiudizio subito per effetto della predetta calamità.

La Camera dei deputati ha anche inserito, nell'articolo 1, un comma 4-bis, col quale — a soddisfazione di una richiesta insistentemente avanzata dalle organizzazioni imprenditoriali — viene prorogato al 1º gennaio 1986 il termine temporale dal quale entreranno in vigore gli aumenti dei contributi che le imprese devono versare all'INAIL. Questa proroga era stata già richiesta —

in sede di esame della legge di bilancio e della legge finanziaria per il 1985 — da entrambe le Commissioni lavoro dei due rami del Parlamento, le quali avevano concordemente sottolineato il rischio che l'aumento dei premi INAIL determinasse un nuovo insopportabile onere per le aziende industriali, che probabilmente avrebbe impedito di contenere l'aumento del costo del lavoro nei previsti limiti del 7 per cento.

La Camera dei deputati ha poi inserito, nell'articolo 1 del decreto-legge, un comma 4-ter, col quale viene abrogata la disposizione della legge finanziaria 1985 che assoggetta a contribuzione previdenziale i trattamenti di integrazione salariale.

La Camera dei deputati ha infine modificato la copertura finanziaria conseguentemente alle altre modifiche arretrate al decreto-legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di queste considerazioni e di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento il Governo ha presentato questo pomeriggio in Commissione lavoro quattro emendamenti che sono stati accolti in quella sede e che praticamente riportano questo provvedimento al testo originale. È quanto chiedo che faccia l'Aula questa sera in ordine al provvedimento che ho l'onore di chiedere di approvare. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come il relatore, non intendo riprendere una serie di argomenti che sono stati al centro del dibattito che si è svolto nell'ambito della Commissione lavoro del Senato ed anche in quest'Aula. Non riprendo questi argomenti non perchè essi abbiano perso valore ma per non appesantire la discussione e i lavori dell'Assemblea e per non ripetere delle argomentazioni che alcuni di noi si sono stancati di ripetere ed altri di sentire ripetere. Tuttavia

debbo fare alcune valutazioni anche se molto succintamente.

Vorrei innanzitutto ricordare a lei, signor Presidente, e a tutti i colleghi (al Ministro faccio a meno di ricordarlo perchè lo sa benissimo) che questa è la ventesima proroga che viene concessa con decreto in riferimento al tema della fiscalizzazione degli oneri sociali ed anche questa proroga inizia nel testo — come si può leggere — con le parole: « In attesa del riordino strutturale e organico » della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, venti testi che iniziano con le stesse parole che si ripetono in continuazione mi sembrano veramente un po' troppi. A ogni proroga Governo e relatore di maggioranza affermano che sarà l'ultima e che alla prossima occasione si presenterà un progetto di riordino organico della materia. Oggi in Commissione lavoro il rappresentante del Governo ha dichiarato che l'apposita commissione ha terminato i suoi lavori e che quanto prima il Governo presenterà un apposito disegno di legge in materia. Speriamo che sia la volta buona e che il Parlamento sia chiamato a discutere senza l'assillo dei tempi brevissimi, come sta avvenendo in questo caso, sul riordino della materia relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Dopo gli impegni ripetutamente assunti, come ho ricordato, e non rispettati, continuo — spero di essere smentito — a nutrire seri dubbi sulla volontà politica del Governo di operare nella direzione che da tanto tempo viene promessa e mai attuata. Dico con estrema franchezza che non si tratta di fare processi alle intenzioni nè di mettere in dubbio le parole dei rappresentanti del Governo, ma l'esperienza è maestra di vita e purtroppo in questo campo le esperienze sono tutte negative, per cui è lecito a chiunque continuare a nutrire dubbi sulla effettiva volontà del Governo di andare in tempi rapidi alla presentazione di un disegno di legge sul riordino complessivo di tutta la materia. Comunque avremo modo di verificare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi l'effettiva volontà del Governo.

Nel merito del provvedimento, come ha già ricordato il relatore, la Camera dei deputati ha introdotto nel testo presentato dal Governo alcune significative modifiche che riguardano in particolare — mi riferisco alle tre modifiche essenziali — il mantenimento dell'attuale differenziale a favore delle imprese che assumono manodopera femminile, l'abrogazione della norma introdotta dalla legge finanziaria 1985 relativa al versamento dei contributi previdenziali a carico dei cassintegrati nella misura dell'8,65 per cento dell'indennità percepita e lo slittamento al 1° gennaio 1986 del pagamento delle nuove aliquote INAIL a carico delle imprese previste dalla legge n. 251 del 1982 e da quelle successive. Si tratta di modifiche che consideriamo importanti e che hanno avuto il nostro voto favorevole che abbiamo espresso alla Camera dei deputati anche nella votazione finale.

Perchè consideriamo importanti queste modifiche? La prima di esse riguarda il differenziale dei benefici a favore delle donne. Consideriamo quello delle donne il settore più debole del mercato del lavoro, assieme a quello dei giovani. La progressiva abolizione dell'attuale differenza fra contributi concessi alle imprese per l'assunzione di uomini e contributi concessi alle imprese per l'assunzione di donne può favorire, se si va verso l'appiattimento, verso la parificazione, la espulsione di donne dal processo produttivo o la non assunzione delle stesse nelle imprese. In una situazione già difficile per l'occupazione, penalizzate saranno maggiormente le donne, come l'esperienza purtroppo insegna. Pur essendo in maggioranza le donne iscritte alle liste del collocamento e soprattutto per la parte attinente ai giovani, con le recenti leggi sui contratti di formazione abbiamo avuto l'assunzione del 70 per cento di uomini e solo del 30 per cento di donne. Mantenere il differenziale — i contributi, non dimentichiamolo, vanno alle imprese e non ai singoli lavoratori — significa, pur nell'attuale e difficile situazione, assicurare gli stessi livelli di occupazione per la grande massa di donne del nostro paese. Si obietta — il punto è estremamente delicato, lo so benissimo —

che la Corte di giustizia della Comunità economica europea ci ha denunciato per violazione degli accordi di Roma. Potrei rispondere con una semplice affermazione, che non è convincente, lo so bene, e cioè dicendo che di violazioni delle norme comunitarie ve ne sono parecchie; esse investono tutti i paesi della Comunità europea e quindi, se non si trova una soluzione complessiva, in queste violazioni potrebbe essere compreso anche il nostro paese.

Ripeto, la materia è molto delicata e la risposta può anche non essere molto convincente, ma voglio ribadire che le norme sono violate comunque, sia che il differenziale rimanga di 5 punti sia che questo salga a 6 punti: se violazione esiste questa vi è comunque ed è uno degli elementi che depone a favore della nostra posizione. Non era preferibile mantenere l'attuale situazione e nella legge di riordino complessivo vedere quali interventi fare a favore delle donne? Tutte le nostre proposte sono state respinte dalla maggioranza; in Commissione, oggi, la maggioranza ha accolto il ripristino del testo originario sostituendo le norme di modifica che erano state introdotte dalla Camera dei deputati, con le conseguenze che avremo modo di verificare tutti insieme.

Un'altra norma importante per la quale ci eravamo battuti in quest'Aula e alla Camera dei deputati è la soppressione del quinto comma dell'articolo 10 della legge finanziaria, ossia il comma che introduceva a carico dei cassintegrati il pagamento dei contributi previdenziali. Abbiamo considerato questa norma punitiva per i lavoratori in cassa integrazione, perchè colpiva dei lavoratori già sfortunati per il fatto che gran parte di essi rischiano di perdere il posto di lavoro, ed anche perchè coloro i quali hanno un salario già notevolmente decurtato verrebbero nuovamente colpiti. Per questi lavoratori la recente legge finanziaria ha introdotto il pagamento delle aliquote complete dell'IRPEF e con questo provvedimento si riduce l'indennità percepita dai cassintegrati di una somma che varia dalle 60 alle 80.000 lire mensili. Avevamo fatto anche un'altra obiezione, ossia se

è giusto versare i contributi previdenziali su una prestazione di carattere previdenziale. Le risposte sono state negative, la Camera ha abrogato la norma; oggi la maggioranza in Commissione ha cancellato le decisioni della Camera dei deputati.

Vengo ora al secondo aspetto della questione e ho concluso. Nella dichiarazione fatta oggi dai rappresentanti della maggioranza in sede di Commissione si è detto che occorre ripristinare il vecchio testo contenuto nella legge finanziaria per far pagare i contributi sulla cassa integrazione dicendo fra l'altro che la modifica introdotta contrasta con la politica di rigore del Governo.

Vengo ora al terzo aspetto. In contrasto con la politica di rigore, in Commissione non è stata abrogata la norma introdotta dalla Camera dei deputati che proroga al 1° gennaio 1986 lo sgravio contributivo per l'applicazione delle aliquote ILOR alle imprese: onere complessivo, 400 miliardi. Allora parliamoci chiaramente: se il rigore esiste, questo non può essere a senso unico. Il rigore si deve applicare solo in direzione dei cassintegrati? E che dire dei 400 miliardi che diamo alle imprese con le proroghe che procedono dal 1982?

Allora, di fronte a questa situazione, sosteniamo e diciamo nuovamente che questo tipo di situazione non può avere il nostro appoggio. È per questo motivo che riconfermiamo qui la nostra decisione di votare contro ogni emendamento di modifica presentato dal Governo e di votare invece a favore del testo che appunto alla Camera è stato approvato con il nostro voto decisivo. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sugli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 1 del decreto-legge.

CENGARLE, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, come ho avuto modo di dire nella mia esposizione, sono favorevole. Inoltre, per quan-

to riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio sul comma 4-bis, ritengo che il problema sia stato superato, tenendo conto del fatto che questa proroga è stata richiesta non solo dalla Commissione lavoro del Senato ma anche da quella della Camera.

Pertanto, esprimendo parere favorevole agli emendamenti presentati dal Governo, concludo auspicando che l'Assemblea voglia convertire in legge il decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Prendo la parola sinteticamente per spiegare le ragioni per le quali il Governo presenta gli emendamenti che tendono a ripristinare il decreto nella sua forma originaria.

Vorrei ricordare, rispetto a quanto emerso dalla discussione generale, che siamo alla ventesima proroga di questa fiscalizzazione degli oneri sociali e non siamo ancora pervenuti alla presentazione di un disegno organico di riorganizzazione della contribuzione per la medesima ragione per la quale da otto anni il Parlamento discute della riforma pensionistica.

È estremamente difficile pensare di affrontare una questione come quella della contribuzione in maniera organica finché non è definito il quadro di protezioni sociali a cui si dovranno destinare questi contributi.

Sono di oggi ulteriori notizie sulla situazione in cui versa il principale destinatario dei contributi sociali che è l'INPS. Tutti sanno che nell'attuale situazione la gestione dell'INPS è comunque costretta ad utilizzare in una sorta di coacervo unico contribuzioni destinate a finalità diverse. Quindi risulta estremamente difficile in queste condizioni, prima di avere il quadro di riferimento di medio e lungo periodo almeno per quanto concerne questa parte dello Stato sociale, poter definire una riforma della contribuzione.

La parte tecnica, come ha ricordato il Sottosegretario in Commissione, è stata terminata: la commissione ha terminato i suoi lavori ma è estremamente difficile disgiungere una cosa dall'altra. È questa la ragione per cui siamo al nono anno di discussione sulla riforma pensionistica e alla ventesima presentazione del decreto in questa materia.

Quanto alle questioni relative agli emendamenti del Governo e alle modifiche introdotte dalla Camera, voglio ricordare sinteticamente che sulla questione relativa alla attenuazione del differenziale tra la manodopera femminile e quella maschile non si tratta solo del fatto che siamo stati richiamati dalla Comunità ad osservare delle regole che sono state poste. La realtà è che siamo stati già condannati una prima volta dalla Corte dell'Aja e nel mese di dicembre la Commissione ci ha comunicato che saremmo stati denunciati per la seconda volta, con la matematica certezza di essere condannati per la seconda volta, a meno che il Governo non avesse dato un segno di volersi muovere nella direzione dell'eliminazione di questo motivo di illegittimità. Badate bene: la richiesta della Commissione non è la riduzione del differenziale tra manodopera femminile e manodopera maschile, ma è l'eliminazione di tale differenziale. Pertanto la richiesta della Comunità — e quindi la ragione della condanna — concerne l'esistenza di un differenziale: abbiamo, tra l'altro, in prospettiva pendente il problema che non possiamo fermarci nemmeno al livello di questo decreto. C'è un precedente, quello belga, in cui c'è stata una condanna per due volte su materia analoga: la seconda volta la Corte ha condannato le imprese a rifondere, in questo caso allo Stato, per tutto il periodo in cui era presente l'illegalità, le cifre di cui hanno illegalmente goduto.

Voi capite che cosa vuol dire per le industrie italiane che adoperano la manodopera femminile — in modo particolare quelle tessili e dell'abbigliamento — una eventuale condanna del genere che sarebbe immediata; certo le imprese potrebbero essere portate a un non assolvimento della con-

danna della Corte europea, ma a questo punto ciò farebbe scattare, da parte degli Stati verso cui esportiamo con queste industrie, misure, che sono nelle regole del gioco, di ritorsione per questo mancato adempimento della condanna. Perciò, se il Parlamento dovesse modificare un impegno assunto dal Governo con la Commissione che ci ha consentito di evitare la seconda denuncia, andremmo incontro alla seconda denuncia con le conseguenze che questo comporterebbe.

Non vedo quindi come si possa favorire così l'assunzione di manodopera femminile, perché anzi in questo modo si aggrava la situazione di un settore come quello dell'industria tessile e dell'abbigliamento, così importante per la nostra economia e per la nostra occupazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad eliminare le modificazioni introdotte dalla Camera circa il pagamento dei contributi speciali da parte di cassintegrati, non voglio ripetere quanto abbiamo già detto nel momento in cui abbiamo presentato la legge finanziaria. Non più tardi di due mesi fa il Parlamento della Repubblica, discutendo la fondamentale legge che regola l'attività della pubblica amministrazione, cioè la legge finanziaria per il 1985, ha introdotto queste misure non nell'ambito di una astratta generica politica di rigore, ma nell'ambito di un discorso relativo al funzionamento del settore previdenziale, che contestualmente ha consentito a quella legge finanziaria di stanziare 2.700 miliardi per i miglioramenti da apportare alle pensioni. Il tutto era inserito in un discorso organico.

Il Parlamento della Repubblica ha approvato sia le parti che comportano sacrifici, sia le parti che comportano miglioramenti. Sarebbe veramente singolare che a due mesi di distanza, mentre giustamente si chiede che vengano mantenuti gli impegni per quanto riguarda i miglioramenti, per le parti relative ai sacrifici questi venissero annullati.

Capisco quindi i ragionamenti che portano a pensare che si possono trovare altre priorità o direzioni in cui esercitare una politica di contenimento della spesa, però

sta di fatto che l'unica sede propria per valutare in modo equilibrato questi argomenti è la legge finanziaria. Appunto in quella sede è stata introdotta questa modifica ed ogni modifica che avvenga al di fuori della legge finanziaria ha come unico risultato quello di dare la sensazione di una pubblica amministrazione che non riesce a controllare questa fondamentale entità, qual è la spesa pubblica, con risultati disastrosi anche alla luce delle notizie che abbiamo. Da qui gli emendamenti che abbiamo presentato e di cui chiediamo l'approvazione da parte del Senato. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 900, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale

maschile e di 8,65 punti per il personale femminile »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociali i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prorogato dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986.

4-ter. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

4-quater. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: " 22.500 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 22.900 miliardi " »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento " proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento " interventi straordinari nel Mezzogiorno ", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del-

lo stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesori per l'anno 1985 ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto legge.

Ricordo che l'articolo 1 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il personale femminile.

3-bis. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che

sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

4. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

4-bis. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prorogato dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1986.

4-ter. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è abrogato.

4-quarter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le parole: « 22.500 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 22.900 miliardi ».

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per l'anno 1985, mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti che devono intendersi già illustrati:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile ».

1.1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile ».

1.2 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4-ter.

1.3 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4-quater.

1.4 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nel-

l'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del Capitolo 6.856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Pro-roga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al Capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

1.5 IL GOVERNO

Ricordo che su questi emendamenti il relatore si è già pronunziato in senso favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

È approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Onorevoli colleghi, credo che l'argomento portato dal Ministro, in relazione al ripristino dell'8,65 per cento di contributo previdenziale da parte dei lavoratori in cassa integrazione, iscritto nella legge finanziaria, sia un argomento che non valga nulla nel senso che il Parlamento ha il potere di emendare anche questa legge. Quindi mi soffermerò brevemente su una questione già sollevata dal senatore Antoniazzi e cioè sul fatto che questo Governo si assume una grave responsabilità nei confronti dei lavoratori in cassa integrazione: una responsabilità grave in quanto determina ancora una volta una scelta di tipo classista. Mentre da una parte si fa pagare ai lavoratori in cassa integrazione l'8,65 per cento, dall'altra parte nessun onere è dovuto dalle imprese per la cassa integrazione straordinaria e inoltre, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, è previsto che le imprese debbano versare un contributo aggiuntivo dell'8 per cento, ridotto al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti.

Questo contributo addizionale di fatto non è versato da nessuna impresa in quanto non è dovuto per tutti quei motivi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

Quindi, da una parte le imprese non versano una lira e dall'altra parte si pretende che i lavoratori in cassa integrazione debbono versare l'8,65 per cento.

Vi è comunque anche un altro argomento — e concludo il mio intervento — che va valutato, e cioè che per i cassintegrati è previsto un tetto che nel 1980 era di 600.000 lire che viene ulteriormente aumentato ogni anno dell'80 per cento in rapporto alla contingenza che si matura. Questo tetto certamente non riesce a coprire questo 80 per cento, per cui la retribuzione si riduce a meno del 60 per cento. Quindi vi è da una parte un minore salario e dall'altra l'ingiustizia che viene mantenuta nei confronti dei lavoratori cassintegrati. Inoltre vi è anche una pensione minore, in quanto il meccanismo alla base della retribuzione imponibile

di fatto viene fortemente penalizzato da questo tetto.

La retribuzione imponibile dovrebbe comprendere indistintamente tutti gli elementi accessori, vale a dire non solo quelli strettamente collegati alle prestazioni di lavoro, ma anche quelli semplicemente connessi con il generico stato di servizio e di inserimento nell'organizzazione aziendale.

Ciò non viene mantenuto e il lavoratore quindi verrebbe ad avere una retribuzione nominale imponibile che, per quanto riguarda la pensione, è collegata al trattamento di cassa integrazione: è quindi ulteriormente danneggiato nel momento in cui viene collocato in pensione (meno salario oggi, meno pensione nel futuro).

Per tutti questi motivi, chiediamo che l'emendamento presentato dal Governo venga respinto dall'Assemblea. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Le posizioni del Gruppo comunista sono già state praticamente espresse in sede di discussione generale.

Il voto che ha modificato le novità introdotte dalla Camera dei deputati non può che suscitare in noi profonda amarezza, perché da queste decisioni ancora una volta vengono colpiti i lavoratori.

Il Ministro del lavoro ha detto che il provvedimento per tassare la cassa integrazione rientra nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria. Ma i 400 miliardi, in aggiunta ai 4.775 che non erano previsti nel disegno di legge del Governo e che qui vengono regalati alle imprese italiane non hanno niente a che vedere con le compatibilità complessive della legge finanziaria?

La realtà è un'altra: il Governo ha compiuto la scelta di colpire da una certa parte. Ci siete riusciti e noi andremo a dire ai lavoratori quale ruolo avete assolto in questo periodo e quale danno avete provocato ai lavoratori stessi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 28 febbraio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 28 febbraio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

MALAGODI ed altri. — Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore (756).

La seduta è tolta (ore 22,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari